

09 GEN. 2023

Statuto della Associazione di Promozione Sociale "BTMusic"

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1 E' costituita l'associazione ricreativa e culturale denominata "**BTMusic**".

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 106 del 6 giugno 2016 e dal D.Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla Legge 383 del 7 dicembre 2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

L'Assemblea dei soci può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.2 L'Associazione ha sede in Verona, Via Colonnello Giovanni Fincato n. 29. Il cambio della sede all'interno del territorio del Comune di Verona decisa dal Comitato Direttivo non comporta modifica statutaria ma dovrà essere comunicata agli enti interessati.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità non lucrative e divieto di distribuzione utili

Art.3 L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale priva di personalità giuridica, ai sensi dell'Art.35 D.Lgs. 117/2017. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Principi e Scopi Generali della Associazione

Art.4 L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, aconfessionale, a carattere volontario e democratico. L'Associazione è costituita con l'intento di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla Legge ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, a favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno.

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione sono le seguenti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione sono perseguite attraverso lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali:

1. istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni, spettacoli, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai propri associati

ed ai terzi;

2. fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di arte e di cultura, ed in particolare di musica;
3. stabilire contatti e collaborazioni a livello nazionale ed internazionale con Istituti od organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi;
4. curare la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo anche di carattere elettronico e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati;
5. realizzare in ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale attività di aggregazione sociale tra gli associati, in via prevalente ma non esclusiva, a carattere musicale, culturale e ricreazionale;
6. la promozione e l'organizzazione, di manifestazioni, concerti, festival, corsi di apprendimento ed approfondimento, lezioni didattiche, incontri ed altri eventi ed attività, finalizzati all'apprendimento didattico (e non solo) ed alla diffusione della cultura, in particolare delle arti musicali;
7. creare una struttura, anche logistica, atta a consentire a quanti vi aderiscono un processo di maturazione ed apprendimento artistico-culturale rapido ed equilibrato.
8. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'Art.6, D.Lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, che saranno rimesse alla individuazione ed attuazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

Associati

Art.5 Può diventare associato chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo non può in alcun caso disporre limitazioni all'ingresso di nuovi associati con riferimento alle condizioni economiche ovvero ponendo discriminazioni di qualsiasi natura.

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa, a prescindere da qualsiasi altro fattore. Gli aspiranti associati invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha 30 (trenta) giorni per verificare la correttezza della domanda d'iscrizione.

Effettuata la verifica, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di

- accogliere la domanda, subordinando l'iscrizione al versamento della quota sociale annuale;
- rifiutare la domanda con provvedimento motivato;
- invitare il richiedente a completare e/o rettificare la domanda.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà del richiedente, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 30 (trenta) giorni, contro il diniego della domanda di iscrizione al Collegio dei Probiviri o in assenza all'Organo di controllo e, laddove non nominati, all'Assemblea degli Associati.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il versamento della relativa quota sociale.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti gli Associati maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale annuale e che sono iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea, per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Gli associati minorenni d'età possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.



Diritti e doveri degli Associati

Art.6 L'appartenenza all'Associazione implica per gli Associati l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli Organi competenti in attuazione dello stesso.

- a) Tutti gli Associati, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati.
- c) esaminare i libri sociali in conformità alla disciplina dettata dal successivo Art.33;

Possono partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi degli Associati e gli associati di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

Art.7 E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'associato rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo Art.10.

Art.8 Gli Associati hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art.9 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota sociale annuale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce pertanto titolo per vantare da parte

dell'Associato, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasferibile e intrasmissibile, non può essere oggetto di rivalutazione; non è infine collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art.10 Gli Associati possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni validamente prese dagli Organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della quota sociale annuale senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, versando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati espulsi potranno ricorrere contro il relativo provvedimento con ricorso al Collegio dei Probiviri se eletto o all'Organo di controllo, qualora eletto, ovvero all'Assemblea degli Associati nel caso in cui i predetti Organi non siano stati eletti.

Organi dell'Associazione

Art.11 Gli organi obbligatori dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Gli organi facoltativi dell'Associazione sono:

- l'Organo di controllo, se eletto in ottemperanza agli articoli 30 e 31 del D.

Lgs.117/2017;

- il Collegio dei Probiviri.

Art.12 L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e tutte le sue deliberazioni, regolarmente assunte, obbligano tutti gli Associati, sia assenti che astenuti, ovvero dissenzienti. L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea con diritto di voto gli Associati in regola con il versamento della quota sociale annuale in riferimento al giorno in cui si celebra l'Assemblea, e che siano iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi, sempre con riferimento alla medesima data.

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea può essere altresì effettuata a mezzo fax, posta elettronica, PEC, sms ovvero altro mezzo elettronico atto allo scopo e che sia comunque in grado di confermare la ricezione da parte del destinatario.

Di norma l'Assemblea degli Associati dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art.13 L'Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 settembre per la discussione e deliberazione del rendiconto consuntivo relativo al precedente esercizio.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i presenti un segretario verbalizzante. La Assemblea ordinaria degli Associati:

1. elegge e, qualora ne sussistano le circostanze, revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
2. elegge l'Organo di Controllo tenendo conto di quanto previsto agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e il Collegio dei probiviri;
3. approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale entro 6 mesi dalla fine dello stesso;
4. approva il bilancio preventivo, ordinariamente entro la fine dell'esercizio sociale precedente a quello di riferimento;
5. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
9. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria degli Associati:

- 1) delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- 2) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea degli Associati.

Anna Sabelli

dell'Assemblea

Art.14 L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ovvero ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o impossibilità del Presidente dell'Associazione di presiedere l'Assemblea, potrà essere nominato, da parte dell'Assemblea e con maggioranza semplice dei presenti, un presidente, il quale nomina a sua volta fra gli Associati i soci un segretario verbalizzante.

 **Art.15** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Associati è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Associati è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto al voto ed intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo decorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quinti degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente a



maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo decorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea degli Associati può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea degli Associati si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno ritenute valide.

Art.16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art.17 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) consiglieri e massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria fra gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente.

Art.18 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua

assenza, dal componente più anziano di età. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti. Qualora il Consiglio Direttivo fosse composto da 3 (tre) componenti, le riunioni sono valide solo con la presenza di tutti i consiglieri.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Di norma il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei suoi componenti.



Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con i consiglieri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che:

- (i) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei consiglieri, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito ai consiglieri di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte degli Associati che ne facciano richiesta.

Art.19 Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- predispose le bozze del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Art.20 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la firma sociale. Egli sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli Associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art.21 L'Organo di controllo, denominato anche Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea degli Associati – salvi i casi di nomina obbligatori di cui al D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm., è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche al di fuori degli Associati. Almeno uno dei componenti effettivi deve possedere i requisiti prescritti dall'Art.30 del D.Lgs. 117/2017.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un numero massimo di due mandati consecutivi.

Nella prima riunione i membri effettivi nominano nel loro seno il Presidente.

In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione indice l'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto per obbligo o volontariamente, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo.

Il Presidente del Collegio Sindacale, o altro componente da lui delegato, ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine possono chiedere al Presidente ed ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art.22 Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'Art.31 del D.Lgs. 117/2017 il Collegio Sindacale può esercitare la revisione legale dei conti, laddove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'Art.31 del D.Lgs. 117/2017, è in facoltà dell'Assemblea degli Associati nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, distinto ed ulteriore rispetto al Collegio Sindacale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art.23 Il Collegio dei Probiviri, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Associati, anche tra soggetti terzi all'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra gli Associati, fra questi ultimi e l'Associazione; il Collegio dei Probiviri decide senza formalità alcuna quale amichevole compositore.

Tutti gli Associati hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere impugnate davanti all'Assemblea degli Associati.

Le norme relative alle elezioni, alla durata, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per l'Organo di controllo.

09 GEN. 2023



A seguito di regolare convocazione si è riunita in seconda convocazione Il 03/01/2023, alle ore 18.00. presso la sede dell'associazione in Via C. G. Fincato 31, 37131 Verona (VR) la assemblea Straordinaria dell'Associazione "BTMUSIC" con il seguente Ordine del giorno:

- 1) Elezione nuovo Presidente e membri del Consiglio Direttivo
- 2) Modifiche statutarie per adeguarlo a quanto previsto dal decreto legge 117/2017, a seguito delle osservazioni mosse dall'ufficio regionale RUNTS;
- 3) Deliberare la iscrizione all'albo Nazionale dell'Associazioni di promozione sociale tramite la FITEL.
- 4) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza della assemblea il Presidente della Associazione Sig. **TOMELLERI LORENZO**, il quale propone alla assemblea la Sig.ra **BIONDANI LINDA** quale segretario verbalizzante.

Si procede alla verifica del numero legale sono presenti n. 40 associati che rappresentano il 17 % degli associati iscritti al registro associati e pertanto la assemblea è formalmente costituita.

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e si procede all'esame dell'ordine del giorno.

Elezione nuovo Presidente e membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, nel quadro del rinnovo delle cariche associative, indice le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Le candidature pervenute sono le presenti:

Sig.ra Biondani Linda
Sig. Faldelli Luca
Sig. Valle Matteo
Sig. Porcelli Davide

Al termine delle votazioni risultano eletti a maggioranza i seguenti associati:

Sig.ra Biondani Linda
Sig. Faldelli Luca

Il Presidente procede quindi alle relative nomine:

Sig.ra Biondani Linda - Vicepresidente
Sig. Faldelli Luca – Segretario e tesoriere

L'Assemblea procede quindi all'elezione del nuovo Presidente.

Le candidature pervenute sono le seguenti:

Sig. Valle Matteo
Sig. Porcelli Davide



Al termine delle votazioni risulta eletto all'unanimità alla carica di Presidente il Sig. Tomelleri Lorenzo.

Modifiche statutarie per adeguarlo a quanto previsto dal decreto legge 117/2017, a seguito delle osservazioni mosse dall'ufficio regionale RUNTS.

Il Presidente illustra ai nuovi associati e ricorda al resto della assemblea i notevoli cambiamenti normativi che si sono succeduti in questi ultimi anni e come la legge 106/2017 e il D. Lgs. 117/2017 prevede la possibilità di essere associazione fiscalmente privilegiata solo alle Associazioni di Promozione sociale e alle associazioni di volontariato (APS e alle ODV) che quindi potranno fare attività istituzionali diverse verso i soci, i loro familiari e terzi senza che queste abbiano rilievo commerciale.

Comunica alla stessa assemblea come la precedente revisione dello statuto (novembre 2021) sia stata respinta dall'ufficio regionale del RUNTS e procede ad esporre le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto secondo le direttive dello stesso ufficio, con la finalità di essere riconosciuta Associazione di Promozione Sociale tramite la FITeL a cui la nostra associazione è affiliata.

Il Presidente dà lettura del nuovo statuto e lo pone in votazione.

La assemblea all'unanimità approva il nuovo testo dello statuto che allegato farà parte integrante del presente verbale. Dà mandato alla Presidenza di provvedere alla sua registrazione alla agenzia delle entrate ed avviare le procedure per la iscrizione della Associazione "BTMUSIC" all'albo Nazionale delle APS tramite la FITeL.

Null'altro essendoci da aggiungere da parte del consiglio direttivo o dell'assemblea, la seduta ha termine alle ore 20.25.

Il Presidente della assemblea

Il segretario



REC _____ REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE
T.R.S. _____ DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
C.F. _____ UFFICIO TERRITORIALE DI SOMME
AL N° 18 ATTI SERIE 3
ATTO ESSENTE 0,00
D. LGS. (LETTERE) EURO 3.000,00
11/7/2017

IL DIRETTORE
per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Danilo Dore

09 GEN. 2023

In particolare, nella prima riunione i membri effettivi nominano, nel loro seno, il Presidente ed in caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione indice l'Assemblea elettiva ordinaria per il rinnovo del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Provvedimenti a carico degli Associati

Art.24 In caso di violazione da parte degli Associati delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni, il Consiglio Direttivo potrà adottare i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale ovvero scritto;
- b) sospensione dalle attività per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;
- c) esclusione definitiva da Associato ~~scie~~ dell'Associazione.

Contro i suddetti provvedimenti l'interessato può, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione del provvedimento, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, ovvero all'Organo di controllo e, qualora non nominato, all'Assemblea degli Associati, organi che sono tenuti a pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.

Patrimonio dell'Associazione

Art.25 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative;
- contributi liberali degli Associati e di terzi;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

- da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al periodo precedente, si intendono donate senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione debba ritenersi limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, l'Associato non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per Legge.

Art.26 Le somme versate per le quote associative annuali all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art.27 Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo luglio al trenta giugno di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli Associati per la sua approvazione entro il trenta settembre dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art.28 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea degli Associati.

Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Successivamente ogni Associato ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento e realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio sociale

Art.29 Al verificarsi dei presupposti previsti dall'Art.14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale. Previa approvazione degli Associati, lo deposita al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e lo pubblica sul proprio sito internet.

Il bilancio sociale viene redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Scioglimento dell'Associazione

Art.30 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati, con i quorum costitutivi e deliberativi indicati all'Art.15, commi 3° e 4° del presente Statuto.

Art.31 In caso di scioglimento l'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche tra soggetti terzi all'Associazione, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 D.Lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale ad altro ente del Terzo Settore, individuato dalla medesima Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Disposizioni varie

Art.32 L'Associazione potrà acquisire finanziamenti dagli Associati, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione i finanziamenti effettuati dagli Associati in favore dell'Associazione devono considerarsi infruttiferi.

Art.33 L'Associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- a) Libro delle adunanze e delle delibere assembleari;
- b) Libro delle adunanze e delle delibere del Comitato Direttivo;
- c) Libro degli Associati;
- d) Libro delle adunanze del Collegio Sindacale.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, potendo a ciò delegare un suo componente. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto dal Collegio Sindacale.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- a) la domanda, sottoscritta e motivata dall'Associato, dovrà essere inoltrata all'attenzione del Presidente dell'Associazione presso la sede della stessa;
- b) il Presidente metterà a disposizione i libri sociali di cui è richiesto l'esame entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta;

- c) la consultazione dei libri sociali sarà effettuata presso la sede sociale, ovvero altro luogo indicato dal Presidente dell'Associazione;
- d) l'Associato potrà far visionare i libri sociali a professionista di sua fiducia;
- e) l'estrazione di copia dei verbali dei libri sociali è subordinata all'impegno scritto da parte dell'Associato richiedente di non divulgare presso terzi ovvero diffondere le copie dei verbali la cui estrazione è stata autorizzata dal Presidente, salvo il caso in cui ne sia necessaria la produzione in giudizio;
- f) l'Associato che contravviene al divieto di cui alla precedente lettera e) è passibile di provvedimento disciplinare di esclusione;
- g) l'Associazione potrà richiedere all'Associato il rimborso delle spese di copia.



Art.34 L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro, neppure indiretto.

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità istituzionali e per lo svolgimento delle attività di interesse generale si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati in armonia con quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario, proprio perché spontanea, frutto di una libera scelta e prestata solo per fini di solidarietà, è gratuita e senza fine di lucro, neppure indiretto.

Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli Organismi sociali nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nei

Luca Faldella

[Signature]

[Signature]

limiti previsti all'Art.17 D.Lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfettari sono in ogni caso vietati.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro, anche dei propri Associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero degli Associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.35 Per quanto non espressamente previsto dallo statuto le norme di rinvio devono riferirsi al D.Lggs n. 117/2017 e ss.mm. (c.d. Codice del Terzo settore) e, per quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e ai principi dell'ordinamento giuridico.

09 GEN. 2023



per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Dario Dore

Luca Galassi
[Signature]
[Signature]